

Delibera n. 147/2017

**Procedimento per stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri via mare, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico da adottare ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera d), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 – Riapertura termini della consultazione pubblica e proroga del termine di conclusione del procedimento.**

L'Autorità, nella sua riunione del 15 dicembre 2017

- VISTO** il Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo);
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;
- VISTO** il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante il *“Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
- VISTO** l'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, in tema di qualità dei servizi pubblici, nazionali e locali;
- VISTO** il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il codice del consumo, e, in particolare, l'articolo 101 in tema di erogazione dei servizi pubblici;
- VISTO** l'articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo alla carta della qualità dei servizi degli enti gestori che stipulano contratti di servizio con gli enti locali;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità) ed, in particolare, il comma 2, lettera d), che attribuisce all'Autorità il compito di *“stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche territoriali di domanda e offerta”*;

- VISTO** il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante *"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività"* convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che all'articolo 8 (Contenuto delle carte di servizio) prevede: *"1. Le carte di servizio, nel definire gli obblighi cui sono tenuti i gestori dei servizi pubblici, anche locali, o di un'infrastruttura necessaria per l'esercizio di attività di impresa o per l'esercizio di un diritto della persona costituzionalmente garantito, indicano in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell'infrastruttura. 2. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, le Autorità indipendenti di regolazione e ogni altro ente pubblico, anche territoriale, dotato di competenze di regolazione sui servizi pubblici, anche locali, definiscono gli specifici diritti di cui al comma 1. Sono fatte salve ulteriori garanzie che le imprese che gestiscono il servizio o l'infrastruttura definiscono autonomamente."*;
- VISTO** il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante la *"Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne"*;
- VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il codice dei contratti pubblici, e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, recante la *"Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124"*;
- VISTO** l'articolo 48 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 1998, recante lo *"Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta dei servizi pubblici del Settore Trasporti"*;
- VISTO** il *"Regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse"*, approvato con delibera dell'Autorità n. 5/2014 del 16 gennaio 2014 e, in particolare, gli articoli 4 e 5;

- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 37/2016 del 6 aprile 2016, con la quale è stato avviato il procedimento per stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per mare, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico, in attuazione del disposto di cui all'articolo 37, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 201 del 2011 sopra richiamato, ed è stato fissato il termine di conclusione del procedimento alla data del 16 dicembre 2016, prorogato, da ultimo, al 29 dicembre 2017, con delibera n. 148/2016 del 15 dicembre 2016;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 48/2017 del 30 marzo 2017, con la quale è stato approvato l'atto di regolazione recante la definizione della metodologia per l'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 201 del 2011 e dell'articolo 37, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2012, e, in particolare, la misura n. 4 che stabilisce che gli obblighi di servizio pubblico garantiscano *"almeno le condizioni minime di qualità dei servizi ed il contenuto minimo dei diritti degli utenti definiti ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, nonché il rispetto dei diritti dei passeggeri di cui ai relativi Regolamenti europei e disposizioni nazionali di esecuzione"* (punto 1) e che *"Rientra tra le condizioni minime di qualità dei servizi (...) una adeguata offerta di servizi negli orari nei quali maggiormente si concentra l'utenza che si sposta per ragioni di lavoro o di studio, come ad esempio nelle fasce orarie di punta dei periodi non festivi"* (punto 2);
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 134/2017 del 16 novembre 2017, con la quale è stata indetta una consultazione pubblica, sullo schema di atto di regolazione riportato nell'allegato A della stessa delibera, recante le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per mare, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico, da adottare ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera d), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, individuando nell'11 dicembre 2017 il termine ultimo per l'invio delle osservazioni da parte dei soggetti interessati, con audizione fissata per il 30 novembre 2017 presso la sede dell'Autorità;
- RILEVATO** che l'audizione del 30 novembre 2017 è andata deserta, come risulta dal verbale di audizione redatto in pari data;
- VISTA** la nota acquisita al protocollo dell'Autorità al n. 9161 del 4 dicembre 2017 con la quale FEDARLINEA ha avanzato richiesta di proroga di trenta giorni del termine di conclusione della consultazione, necessario per consentire il raccordo delle proprie associate in merito alle osservazioni e proposte da fornire;

- TENUTO CONTO** della rilevanza dei temi trattati dal documento di consultazione e del potenziale impatto delle misure ivi contenute nonché delle finalità sottese alle procedure di consultazione che suggeriscono di porre in essere tutte le azioni che consentano di assicurare l'effettività del principio di partecipazione al procedimento;
- RILEVATO** che il documento posto in consultazione risulta ancora all'esame, tra l'altro, delle amministrazioni regionali e delle associazioni dei consumatori che hanno comunicato per le vie brevi di non essere in grado di formulare osservazioni entro il termine fissato all'11 dicembre per la conclusione della consultazione;
- RITENUTO** pertanto opportuno procedere alla riapertura dei termini della consultazione fissando al 16 febbraio 2018 il nuovo termine di scadenza per l'invio delle osservazioni, ritenuto idoneo a consentire l'effettiva partecipazione degli interessati secondo le esigenze riscontrate;
- RITENUTO** conseguentemente di prorogare al 30 aprile 2018 il termine per la conclusione del procedimento;

Su proposta del Segretario generale

#### **DELIBERA**

1. di riaprire fino al 16 febbraio 2018 i termini della consultazione pubblica, indetta con la delibera n. 134/2017 del 16 novembre 2017, sullo schema di atto di regolazione recante le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per mare, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico, da adottare ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera d), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, contenuto nell'allegato A della suddetta delibera, e consentendo fino a quella data la partecipazione da parte degli interessati secondo le modalità previste dall'allegato B della stessa;
2. di prorogare al 30 aprile 2018 il termine di conclusione del procedimento avviato con la delibera dell'Autorità n. 37/2016 per stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per mare, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico, in attuazione del disposto di cui all'articolo 37, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 201 del 2011.

Torino, 15 dicembre 2017

Il Presidente

Andrea Camanzi

---

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente

Andrea Camanzi